

Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI,
SPORTIVE, SOCIALI, AMBIENTALI E IN AMBITI SIMILARI**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 15.12.2006

Modificato e integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 28.11.2007

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Il comune di Villa Guardia intende contribuire alla promozione culturale, sportiva, sociale, ambientale e in ambiti simili della comunità locale attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.

Art. 2: Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative private che operano senza finalità di lucro con o senza personalità giuridica e a Enti Pubblici, per il soddisfacimento di interessi culturali, sportivi, sociali, ambientali, comunque per attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune. Lo stesso non si applica ad Enti ed Associazioni i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita Convenzione nonché ai contributi afferenti il Diritto allo studio.

Per il conseguimento dell'obiettivo indicato il comune, tenuto conto dell'attuale quadro legislativo nazionale e regionale che regola gli interventi nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, delle attività sociali, della tutela ambientale ed assimilabili, individua, tramite allocazione in bilancio delle necessarie risorse, un piano di intervento finalizzato a:

- a) sostenere gli interventi e le attività rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio comunale;
- b) promuovere la diffusione e sostenere la produzione a livello locale delle attività culturali, sociali, sportive, di sostegno alla famiglia;
- c) sostenere gli enti e/o le associazioni che attraverso l'opera dei loro aderenti promuovono, anche a beneficio del territorio comunale, interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale o si attivano in ambito di cooperazione internazionale a favore di Paesi in via di sviluppo;
- d) intervenire con contributi finanziari e/o altre forme di sostegno (strutture, sedi comunali per lo svolgimento delle attività, collaborazione organizzativa, patrocinio, etc.) nei confronti di associazioni o enti che svolgono la loro attività nei settori citati.

CAPO II I BENEFICI

Art. 3: Tipologia dei benefici

1. I soggetti pubblici o privati che operano localmente per le finalità di cui all'articolo 2 (da qui in avanti denominati richiedenti) possono inoltrare al comune richieste di contributo per attività o interventi di carattere culturale, sociale, sportivo, del tempo libero, ambientali o similari.

2. L'amministrazione comunale può concedere contributi generici, finalizzati a sostenere le attività generali dei richiedenti e volti al riconoscimento dell'opera svolta, o contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività.

3. L'amministrazione comunale può inoltre concedere il patrocinio a iniziative e manifestazioni specifiche o concedere l'uso gratuito di beni mobili e immobili.

Art. 4: Contributi generici

1. I contributi generici possono essere concessi una volta all'anno, come valorizzazione e riconoscimento dell'opera sociale, culturale, sportiva, di animazione e aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione locale.

2. A fini di opportuna pianificazione e dotazione dei bilanci, le domande tese alla concessione dei contributi generici vanno presentate al protocollo comunale entro il trentuno **dicembre** di ogni anno. Il responsabile del servizio che gestisce le relative risorse di bilancio provvede con apposita determinazione alla concessione dei contributi entro il mese di marzo dell'anno successivo, o comunque

successivamente all'approvazione definitiva del bilancio. Verificata la rispondenza ai requisiti di cui al presente regolamento delle domande pervenute, il responsabile del servizio può concedere il contributo fino alla misura massima richiesta o, in assenza di adeguate risorse di bilancio o per motivazioni diverse da esplicitare, concedere contributi in misura ridotta.

3. La domanda di contributo, a firma del legale rappresentante del richiedente, deve specificare:

per le associazioni sportive:

- a) l'iscrizione alla federazione di appartenenza;
- b) il numero degli iscritti;
- c) l'attività prevista per l'anno in cui si formula la domanda;
- d) il programma di attività per l'anno successivo, ove già compilato;
- e) le finalità di promozione delle attività sportive nei confronti di diverse categorie.

per le associazioni/enti di ambito culturale, sociale, ambientale e simili:

- a) la specificazione delle caratteristiche (obiettivi, scopo sociale, etc.);
- b) l'attività prevista per l'anno in cui si formula la domanda;
- c) il programma di attività per l'anno successivo, ove già compilato.

4. L'istanza di contributo deve essere corredata dal bilancio/rendiconto del richiedente, ove presente, riferito all'ultimo esercizio chiuso precedente a quello di presentazione dell'istanza e **dal Bilancio preventivo dell'anno per il quale si chiede il contributo, ove già disponibile. Nel caso in cui non sia disponibile, lo stesso dovrà essere successivamente presentato.** E' inoltre necessario il deposito dello statuto, ove previsto, che dovrà essere ripresentato unicamente se vengono apportate modifiche allo stesso.

5. Qualora concesso, il contributo viene ordinariamente liquidato in seguito alla presentazione di documenti che attestino le spese correnti effettivamente sostenute per un importo complessivo almeno pari all'ammontare del contributo stesso.

6. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al punto precedente è di dieci mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del beneficio ottenuto. L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di prorogare il termine in presenza di valide ragioni giustificative.

7. L'amministrazione comunale può, con atto motivato e contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi, procedere alla immediata parziale liquidazione del contributo concesso, in misura di norma non superiore al cinquanta per cento dell'importo totale. Il rimanente importo verrà erogato a seguito della ricezione della documentazione giustificativa di cui al precedente comma 5.

Art. 5: Contributi finalizzati

1. I contributi finalizzati possono essere concessi su domanda, firmata dal legale rappresentante del richiedente, da cui risultino:

- a) il tipo di contributo richiesto (finanziario o altro vantaggio: patrocinio, collaborazione organizzativa, etc.);
- b) il bisogno e l'interesse pubblico perseguito;
- c) il piano finanziario dell'iniziativa, con la specificazione dei mezzi di finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti.

2. La domanda di erogazione di contributo finalizzato può essere presentata in ogni periodo dell'anno e viene soddisfatta, qualora formalmente regolare, compatibilmente alle disponibilità finanziarie del momento, con apposita determinazione del responsabile del servizio, in misura pari a quella richiesta oppure motivatamente ridotta.

3. Qualora concesso, il contributo viene liquidato a seguito di presentazione di apposito rendiconto economico, corredato dai documenti che attestano le spese effettivamente sostenute **per un importo complessivo almeno pari all'ammontare del contributo stesso** e da una relazione descrittiva delle attività svolte. Tale documentazione deve essere presentata entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto.

4. Su specifica richiesta, è consentita la liquidazione, a titolo di acconto, di un anticipo delle somme risultanti dal piano finanziario presentato; tale anticipo può giungere, di norma, sino al cinquanta per cento del totale.

5. E' inoltre possibile, in circostanze debitamente motivate, erogare una anticipazione pari all'intero ammontare della spesa prevista. In questo caso, qualora il rendiconto consuntivo dell'iniziativa non corrisponda alla spesa prevista inizialmente, il richiedente è tenuto a restituire la parte del contributo non giustificata da spese effettivamente sostenute.

6. Qualora, per qualunque motivo, l'iniziativa prevista non dovesse più essere attuata, il contributo dovrà essere integralmente restituito al comune.

7. Il contributo concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa; l'utilizzo dello stemma comunale richiede specifica autorizzazione.

8. I contributi finalizzati possono essere concessi anche a chi ha già ottenuto un contributo generico per lo stesso anno solo in presenza di sufficienti dotazioni di bilancio. Va in ogni caso riconosciuta la preferenza a chi non ha beneficiato di contributi comunali durante l'anno di riferimento.

Art. 6: Concessione di patrocinio.

1. Il patrocinio a manifestazioni e iniziative deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'iniziativa e può essere concesso dall'amministrazione comunale tramite apposita determinazione del Responsabile competente.

2. La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni ulteriori a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; qualora desiderati, questi vanno espressamente richiesti con le modalità del presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, con le medesime modalità stabilite all'art. 5 comma 7.

Art. 7: Occupazione spazi ed aree pubbliche.

La concessione di un contributo e/o di un patrocinio non comporta l'automatica autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche, per ottenere la quale si dovrà presentare separata istanza.

Art. 8: Assolvimento obblighi di legge. Esclusione dai contributi.

1. In ogni caso di concessione di patrocinio o contributo, il comune non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente (assolvimento pratiche SIAE, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli etc.).

2. I soggetti beneficiari di contributi che non assolvono l'obbligo di documentazione della spesa sono esclusi dalla concessione di ulteriori benefici per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo alla restituzione di quanto irregolarmente percepito.

CAPO I I I

CONCESSIONI D'USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 9: Concessione gratuita di beni comunali

Al fine della migliore organizzazione delle manifestazioni sostenute da patrocinio e/o da contributo finalizzato, l'amministrazione comunale può concedere l'uso gratuito di beni mobili e immobili di proprietà comunale.

Art. 10: Presentazione dell'istanza

I soggetti che aspirano alle concessioni d'uso dei beni sono tenuti a presentare, di norma almeno trenta giorni prima di quello di inizio dell'uso, specifica richiesta, sottoscritta del legale rappresentante, dalla quale risultino:

- a) denominazione, sede ed oggetto dell'attività del richiedente;
- b) nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante;
- c) periodo, durata e motivazione del richiesto uso;

d) dichiarazione di responsabilità in ordine al corretto uso ed alla restituzione dei beni nonché impegno al risarcimento degli eventuali danni ad essi arrecati.

Art. 11: Concessione dei beni

1. L'uso gratuito può essere concesso per una durata non superiore a quella della manifestazione.
2. Salvo che non debba essere negata per incompatibilità con le esigenze dei servizi comunali o per mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente regolamento, ogni concessione d'uso è rilasciata dal competente responsabile del servizio con apposita determinazione.
3. Le richieste di concessione d'uso, qualora accoglibili, vengono soddisfatte nel rispetto del criterio di priorità cronologica.

Art. 12: Revoca della concessione

La concessione d'uso è sempre revocabile per abuso del concessionario, cui è fatto assoluto divieto di subconcessione.

CAPO IV

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 13: Albo dei beneficiari

1. L'albo dei soggetti cui vengono erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale viene aggiornato annualmente, entro il 31 marzo o entro il diverso termine previsto dalla legge, con l'inclusione dei soggetti che usufruiscono dei benefici di cui al presente regolamento.
2. L'albo è pubblicato all'albo pretorio comunale e può essere consultato da ogni cittadino. Il competente Responsabile del servizio dispone quanto necessario per assicurare ad esso la massima pubblicità.

CAPO V

NORMA TRANSITORIA

Art. 14: Norma transitoria

Per i soli contributi generici da erogare nell'anno 2007, le relative richieste, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere presentate al protocollo comunale entro il 28 febbraio 2007. La determinazione di concessione sarà adottata entro il successivo mese di aprile.